

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-3471 del 19/06/2024  |
| Oggetto                     | DPR N 59/2013 E SMI - DITTA RE.PAL. S.P.A PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) VIA DON MILANI, 28/30 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 4349 DEL 06/04/2023 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-3595 del 19/06/2024   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma   |
| Dirigente adottante         | BEATRICE ANELLI  |

Questo giorno diciannove GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

**CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato con comunicazioni prot. n. 4489 del 11/04/2023 (prot. Arpae PG/2023/63884 del 12/04/2023) e prot. n. 4490 del 11/04/2023 (prot. Arpae PG/2023/63886 del 12/04/2023), presentata dalla Società RE.PAL. S.P.A. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i

cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR), Via Don Milani, 28/30, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Previsione di impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Fabbricazione di imballaggi in legno";

#### RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2023/71284 del 26/04/2023 e prot. n. PG/2023/88347 del 19/05/2023 alla quale la Ditta ha risposto con la documentazione trasmessa dal SUAP in data 17/05/2023 prot. n. 6110 (prot. Arpae n. PG/2023/86758 del 17/05/2023) e in data 05/06/2023 prot. n. 7006 (prot. Arpae PG/2023/97659 del 05/06/2023);
- che l'istanza alla data del 05/06/2023 risulta correttamente presentata.

#### VISTI:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/105348 del 16/06/2023;
- la comunicazione del Sindaco del Comune di Fontanellato prot. n. 8159 del 23/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/110432 del 23/06/2023) rivolta al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e ad Arpae nella quale a seguito dell'Incendio occorso nella notte tra il 22 e il 23.06.2023, propone *"di tenere al più presto un incontro congiunto sul tema presso la sede comunale di Fontanellato, in data da concordare congiuntamente"*;
- la conseguente richiesta del Comune di Fontanellato prot. n. 8500 del 30/06/2023 (prot. Arpae PG/2023/114786 del 30/06/2023 *"di indire una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990, con le seguenti finalità: 1. condividere i passaggi successivi per il proseguo dell'istruttoria dell'istanza di AUA in corso, a seguito dell'evento del 22.06.2023 (incendio); 2. reperire da parte della Ditta informazioni relative alle modalità di gestione dell'attività, anche in relazione alle prescrizioni impartite dal personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuto in occasione dell'evento."*
- la convocazione di Conferenza di Servizi sincrona prot. n. PG/2023/117737 del 06/07/2023 prevista per il giorno 14/07/2023 e il cui verbale è depositato agli atti e nella quale si precisa che *"La **Conferenza di Servizi** ritiene quindi di poter accogliere la richiesta di sospensione della procedura istruttoria di AUA avanzata in questa sede dalla Ditta, fino al ripristino dei luoghi e alla messa in sicurezza del sito, con la presentazione da parte della Ditta a corredo della comunicazione di riattivazione del procedimento"*

*dell'adeguata documentazione inerente le azioni condotte e/o ancora da completare con conseguente cronoprogramma".*

- la nota di Arpae SAC prot. n. PG/2024/14805 del 25/01/2024 nella quale si chiede al SUAP "l'attuale stato dell'istanza per la quale non è, ad oggi, pervenuta la sospensione da parte del SUAP né alcuna altra informazione in merito all'iter procedurale." e la conseguente risposta del Comune di Fontanellato prot. n. 1870 del 12/02/2024 (prot. Arpae PG/2024/26981 del 12/02/2024) pervenuta allo scrivente Servizio solo in data 19/04/2024 nella quale il Comune di Fontanellato comunica alla Ditta RE.PAL. S.P.A. che "nulla osta alla ripresa del procedimento finalizzato al rilascio dell'A.U.A. (rif. Pratica SUAP Prot. n. 4349 del 06.04.2023)" nel prendere anche atto dell'invio di tutta la documentazione richiesta nell'ambito della sospensione e Ordinanza sindacale n. 7 del 3 luglio 2023;
- la conseguente richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2024/73404 del 19/04/2024;
- la relazione tecnica di APAO sezione di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/85592 del 09/05/2024, depositata agli atti;
- il parere del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 4633/2024 acquisito a protocollo Arpae PG/2024/88596 del 14/05/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 34831 del 16/05/2024, (prot. Arpae n. PG/2024/90768 del 17/05/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da EmiliAmbiente SPA prot. 3847 del 20/05/2024, (prot. Arpae n. PG/2024/92031 del 20/05/2024) e la successiva nota di IRETI SPA prot. n. 7951 del 27/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/96887 del 27/05/2024), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere del Sindaco del Comune di Fontanellato prot. n. 6751 del 30/05/2024 (Prot. Arpae PG/2024/100283 del 31/05/2024) in merito alla classificazione della Ditta "come Industria Insalubre di 2° Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS," richiesta da Arpae SAC con prot. n. PG/2024/91394 del 17/05/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere favorevole del Comune di Fontanellato prot. n. 6825 del 31/05/2024 e trasmesso dal SUAP con prot. n. 6828 del 31/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/100665 del 31/05/2024) che fa riferimento per la matrice acustica ambientale al parere di APAO di Parma, allegati alla presente quale parte integrante (allegato 5);
- il parere di Arpae ST per la matrice scarichi idrici prot. n. 110168 del 14/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 6);

#### **CONSIDERATO in merito agli scarichi idrici:**

· che nel corso del passaggio di gestione del Servizio Idrico Integrato la Ditta ha dichiarato che "...Sul lato ovest non avviene alcuna attività. Sul lato nord avviene il carico del prodotto finito, il che comporta la sosta di automezzi e la circolazione di muletti da dentro a fuori il capannone. Pertanto per le porzioni di area scoperta sul lato nord e lato ovest non si ravvede la necessità di trattamento delle acque meteoriche. L'area cortiliva posta sul lato est è utilizzata per lo stoccaggio dei seguenti materiali: bancali in conto lavorazione, sia in ingresso sia in uscita; bancali nuovi in uscita; listelli di legno nuovi. In questa area sostano i mezzi e circolano i muletti nella fase di carico e scarico degli automezzi. Inoltre, come premesso, qui saranno collocati i bancali in conto lavorazione, da rigenerare o pronti per la riconsegna..."

*per quanto Repal Spa, il fosso storico poi tombato è dunque la destinazione di acque meteoriche non soggette ad autorizzazione, provenienti dai tetti e da parti del cortile sulle quali non è svolta alcuna attività se non il transito e la sosta dei mezzi...Repal Spa ha aggiunto lo scarico di acque di prima pioggia depurate nel punto denominato S3...";*

- *che nel parere di EmiliAmbiente SpA del 20/05/2024 e sopra richiamato si legge "...la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto...lo scarico denominato S1 raccoglie e recapita unicamente le acque nere provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi e dalle docce; lo scarico denominato S2 raccoglie e recapita nella rete di pubblica fognatura le acque meteoriche...";*
- *che nel parere di IRETI SpA del 27/05/2024 e sopra richiamato si legge "...si conferma che lo scarico S1 risulta di classe A, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione di ATO 2 Parma, e pertanto ammissibile senza obbligo di esplicita autorizzazione...";*
- il parere del Comune di Fontanellato del 31/05/2024 e sopra richiamato;
- *che nel parere di Arpae ST del 14/06/2024 sopra richiamato si legge "...Si ritiene che le acque di dilavamento dei materiali depositati sulle aree cortilizie aziendali non comportano contaminazione delle stesse ma si plaude favorevolmente all'iniziativa della ditta che prevede l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Visto quanto sopra descritto, ferme restando le indicazioni riportate nella ns precedente valutazione indicata in premessa, nulla osta allo scarico delle acque meteoriche con le modalità indicate nell'istanza in oggetto a condizione che si provveda alla manutenzione periodica delle vasche di trattamento delle acque di dilavamento e smaltimento dei materiali sedimentati attraverso ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti..."*
- *che alla luce di quanto sopra riportato, risulta che la ditta Repal SpA non necessita di autorizzazione allo scarico delle acque reflue e/o meteoriche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi;*

**CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:**

- la Ditta richiede nuova autorizzazione ai sensi della DLgs 152/06 e s.m.i.;
- l'attività industriale prevede "fabbricazione di imballaggi in legno - bancali";
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- si prende atto che viene dichiarato che per la linea di rigenerazione di pallet danneggiati la ditta stipulerà contratti con le Aziende clienti per il ritiro, il ripristino dei bancali e la loro restituzione;
- è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili soggetto al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. complessivamente di potenza inferiore a 1 MW e più precisamente:
  - "n. 8 Robur pensili a metano" per riscaldamento ambienti;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società RE.PAL. S.P.A, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR), Via Don Milani, 28/30, relativamente all’esercizio dell’attività di “Fabbricazione di imballaggi in legno” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE E1:** - “Aspirazione macchina tagliatappi e troncatrice”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato (FT).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale   | 4500    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno   | 8       | h                  |
| Durata giorni/anno  | 220     | giorni             |
| Altezza minima  | 8       | m                  |
| Materiale particolato   | 10      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

### EMISSIONE E2: - “Aspirazione intestatrice tavole e smontabancali”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare (FT). Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale   | 2500    | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno   | 8       | h                  |
| Durata giorni/anno  | 220     | giorni             |
| Altezza minima  | 10      | m                  |
| Materiale particellare  | 10      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |         |                    |

### EMISSIONE E3: - “Aspirazione linea di spazzolatura e sanificazione”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare (C).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Portata massima tal quale   | 200   | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata ore/giorno   | 8   | h                  |
| Durata giorni/anno  | 220   | giorni             |
| Altezza minima  | 10  | m                  |
| Materiale particellare  | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O )  | 5*  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo   | annuale per il parametro "materiale particellare" |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |   |                    |
| *da verificare solo in fase di messa a regime   |   |                    |

I valori limite di emissione, sopra riportati come concentrazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1 - E2 - E3** (sia parametro Materiale Particellare sia Sostanze Alcaline) si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissioni E1 - E2 - E3** (sia parametro Materiale Particellare sia Sostanze Alcaline) dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 - E2 - E3 (sia parametro Materiale Particellare sia Sostanze Alcaline), è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1- E2 - E3 (solamente parametro Materiale Particellare) debbono avere una periodicità annuale

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| <b>Generale</b>  |   |
|--|---|
| Ragione sociale:   | RE.PAL. S.p.A   |
| Partita IVA/Codice fiscale:                                    | 02753560354   |
| Sede legale:   | Via Don Milani n. 28/30, Fontanellato (PR)                  |
| Gestore:   | Depositato agli atti  |
| Sede locale impianti:  | Via Don Milani n. 28/30, Fontanellato (PR)                  |
| Lat  | 587866  |
| Long.  | 4952854   |
| Attività sede locale (C.C.I.A.):                               | Fabbricazione di imballaggi in legno                        |
| Settore attività CRIAER:                                       | 4,3   |
| <b>Indicatori di attività</b>                                  |   |
| Indicatore 1:  | Quantitativo annuo di bancali prodotti e riparati [kg/anno] |
| <b>Parametri di esercizio</b>                                  |   |
| Giorni/anno funzionamento:                                     | 220   |
| Altezza media sbocco emissione:                                | 9 m   |
| Temperatura media emissioni:                                   | ambiente  |
| <b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b> |   |
| PM (Materiale Particellare):                                   | 127 kg/anno   |

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura   |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento  | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione   | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare   | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Sostanze alcaline   | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401  |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |  |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 6825 del 31/05/2024, che fa riferimento anche al parere di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 34831 del 16/05/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **INOLTRE SI RACCOMANDA CHE:**

- si provveda alla manutenzione periodica delle vasche di trattamento delle acque di dilavamento e smaltimento dei materiali sedimentati attraverso ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti;
- risulta necessario che la Ditta sia in grado di dimostrare sia tramite i contratti con le Aziende fornitrici, sia tramite i documenti di trasporto ed eventuali registri la tracciabilità di ogni singolo bancale in tutto il suo percorso di andata e ritorno dalla ditta fornitrice al fine di escluderli dalla normativa rifiuti. Si fa inoltre presente che le parti o gli interi bancali che non fossero più riutilizzabili o riparabili, dovranno essere considerati "rifiuti prodotti" dall'attività e quindi dovranno essere gestiti come tali, secondo le modalità e tempistiche del "deposito temporaneo" (come definito all'art. 185-bis D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica, distretto di Parma, EmiliAmbiente SPA, IRETI SPA e Consorzio della Bonifica Parmense;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Rif. Sinadoc: 2023/16260*

*Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli*

*Su disposizione del Dirigente*  
LA RESPONSABILE DI FUNZIONE  
Autorizzazioni Complesse  
Beatrice Anelli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| <b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b> |   |
|---|---|
| Quota > 5m e ≤ 15 m                                 | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m  | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1

Spett.li  
ARPAE SAC  
Alla c.a. della Dott.ssa Beatrice Anelli  
PEC - [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Comune di Fontanellato  
SUAP  
Alla c.a. dell' Arch. Alessandra Storchi  
PEC - [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

**OGGETTO: (COD. CBP 68-2023) D.P.R. n. 59/2013 e s.m. - Istanza di A.U.A. - Pratica SUAP n. 4349 del 06.04.2023 - Ditta: REPAL S.P.A. - Richiesta pareri - scarico acque meteoriche e di prima pioggia sul canale "Cavo Cassettone" nel comune di Fontanellato. Parere di competenza.**

In merito alla richiesta di parere in oggetto, acquisita agli atti in data 25/03/2024 ns. prot. num. 4098, valutata la documentazione allegata alla domanda e le matrici relative agli scarichi con la presente si comunica quanto segue.

Si esprime **Parere favorevole** alla procedura in quanto e si allega per opportuna conoscenza l'atto di concessione 68-2023 in corso di validità.

Il Direttore

Ing. Fabrizio Useni

Allegato:  
– atto di concessione 68-2023

P. A. Arduini Luigi  
Ing. Elisa Trombi  
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio  
Email [concessioni@bonifica.pr.it](mailto:concessioni@bonifica.pr.it)  
Tel 800220797



*Uffici:*

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 Parma  
Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni  
Telefax (0521) 381309  
Email: [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)  
Cod. Fisc. N. 92025940344  
C.C. Post. N. 1403443

## IL CONCESSIONARIO

RE.PAL SPA  
Via Don Milani, 28/30 - località Sanguinaro  
43012 Fontanellato (PR)  
[repal.spa@pec.it](mailto:repal.spa@pec.it)  
CF/PI: 02753560354

### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

**PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA  
LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004**

**CONCESSIONE: 68/2023**

**PROT.**

**DATA**

**DITTA CONCESSIONARIA: RE.PAL. SPA**

**CANALE: CASSETTONE**

**UBICAZIONE: sede aziendale di Sanguinaro comune di Fontanellato Parma**

**LAVORI AUTORIZZATI: scarico acque meteoriche e di prima pioggia in tratto di canale tombinato.**

**Aggiornamento tombinatura pro quota ex autorizzazione Dulevo Spa prot. 4209 del 01/12/1989**

**DURATA: dal 05/05/2024**

**al 04/05/2043**

### PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

**Art. 1°** - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, della L.R. n° 7 del 14/04/2004 e del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n° 9 del 28/06/2018, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

**Art. 2°** - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

**Art. 3°** - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

**Art. 4°** - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

**Art. 5°** - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

**Art. 6°** - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

**Art. 7°** - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario o gestore delle opere, in tal caso il subentrante si farà obbligo di osservare gli impegni assunti mediante formale accettazione del disciplinare di concessione o esplicita citazione del medesimo negli atti notarili conseguenti.

**Art. 8°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile dell'opera concessionata.

**Art. 9°** - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

**Art. 10°** - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

**Art. 11°** - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

**Art. 12°** - Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

**€ 87,50 (ottantasette/50)**

Il pagamento avverrà secondo le modalità e tempistiche previste per le riscossioni dei contributi ordinari di bonifica.

**Art. 13°** - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, lo scarico delle acque meteoriche nel Canale Consortile denominato "CAVO CASSETTONE", così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda.

**Art. 14°** - Caratteristiche tecnico/idrauliche principali dello scarico:

- Scarico S3 in destra idraulica - per le acque meteoriche e di prima pioggia depurate, provenienti dalla rete aziendale (piazzi con stoccaggio bancali in lavorazione);
- Scarico S3 in sinistra idraulica - per le acque meteoriche non depurate provenienti dalla rete aziendale (tetti e piazzali con stoccaggio bancali finiti).

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) [info@bonifica.pr.it](mailto:info@bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

Entrambi i collettori confluiscono al canale Consortile tramite tubazioni del diametro di mm 315 inserite nel pozzetto di ispezione evidenziato sulla tavola della rete fognaria.

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche tecniche non sopra menzionate si fa riferimento alle relazioni e alle tavole tecniche redatte dal Progettista Arch. Jr Diana Rossi.

**Art. 15°** - Si prescrive di dotare i collettori di scarico terminali di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili reflussi di acque provenienti dal corpo ricettore a seguito dell'utilizzo idraulico ed irriguo del canale Consortiale "CAVO CASSETTONE" e dei suoi affluenti.

**Art. 16°** - Richiamata l'autorizzazione prot. 4209 del 01/12/1989, ex Dulevo Spa, allegata alla presente, il concessionario si impegna al rispetto delle condizioni ivi contenute, per il tratto di sua proprietà e precisamente per tutta la lunghezza compresa nel mappale 57, metri lineari 75 circa. Il tratto in oggetto risulta in continuità al tratto tombinato di monte e risponde alle caratteristiche tecniche previste dal progetto originale, tubazione del diametro interno utile di cm 60 e 2 pozzetti di ispezione carrabili.

**Art. 17°** - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom. Rastelli Eros (tel. 334/6865661) per la necessaria valutazione e sorveglianza per le opere da realizzarsi sul canale, nonchè la verifica di quote e misure.

**Art. 18°** - La rete scolante del complesso non dovrà, in mancanza di espresso parere del Consorzio scrivente, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico provenienti da futuri ampliamenti, ad esclusione di riordini aziendali, e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

**Art. 19°** - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico nel caso in cui le portate risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.

**Art. 20°** - Il Consorzio scrivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sul tratto tombinato e sull'esercizio degli scarichi, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico degli scarichi e del manufatto di tombinatura.

**Art. 21°** - La concessionaria in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare alle aree cortilizie, ai fabbricati in generale, nonchè a tutti i materiali, attrezzature, mezzi mobili ed eventualmente anche a persone in esse presenti durante l'esercizio sia idraulico che irriguo del canale Consortile "CAVO CASSETTONE" e i suoi corsi d'acqua affluenti.

**Art. 22°** - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

IL DIRETTORE  
Ing. Fabrizio Usari

LA/ET  
P.A. Arduini Luigi  
Ing. Elisa Trombi  
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni  
Email [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)  
Tel 0521381315-334686548

LA DITTA CONCESSIONARIA

**REPAL** 

REPAL S.p.A. - Via Don Milani, 28/30  
43012 FONTANELLATO (PR)  
P.IVA e C.F. 02753560354 - [www.re-pal.it](http://www.re-pal.it)

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) [info@bonifica.pr.it](mailto:info@bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

## Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0034831  
DATA: 16/05/2024 15:54  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004878/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - ISTANZA DI A.U.  
A. - PRATICA SUAP N. 4349 DEL 06.04.2023 - DITTA: REPAL S.P.A. -  
FONTANELLATO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

| File                                | Firmato digitalmente da       | Hash   |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| PG0034831_2024_Lettera_firmata.pdf: | Saccani Paolo; Vignali Milena | 9F673DF0FD8A6D08AE404ED5D6A3B0D<br>BCC52A7653B628A89B4BE729CC46750FE |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N. 0004878/2024 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M. - ISTANZA DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 4349 DEL 06.04.2023 - DITTA: REPAL S.P.A. - FONTANELLATO.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fontanellato del 23.04.2024 prot 4878, Pratica SUAP 4349 del 06.04.2023, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "RE.PAL S.P.A.", per lo stabilimento posto in via Don Milani 28/30, Fontanellato.

Nello stabilimento la ditta intende produrre bancali in legno, è prevista la presenza di due linee di produzione, una relativa alla produzione di pallet nuovi ed una seconda dedicata alla rigenerazione di pallet usati.

Per quanto riguarda la produzione pallet nuovi, saranno utilizzati listelli di legno di abete o altra essenza di legno tenero acquistati già tagliati a misura; nello stabilimento è previsto il solo assemblaggio per mezzo di chiodatrici automatiche. Per la realizzazione dei pallet, le macchine lavoreranno in automatico tramite nastri trasportatori che caricheranno i componenti e restituiranno il prodotto finito assemblato.

Per la produzione di pallet fuori standard è prevista la predisposizione di alcune postazioni di assemblaggio manuale.


La linea di rigenerazione pallet prevede il recupero dei bancali danneggiati, tramite la sostituzione delle assi danneggiate.

Risulta inoltre previsto un processo di sanificazione dei bancali, eseguito se richiesto dal cliente, che prevede la nebulizzazione della sostanza detergente, costituita da una miscela di acqua e ipoclorito di sodio al 30% riscaldata a 65°C. e la successiva spazzolatura.

La camera di lavaggio risulta chiusa ed i passaggi in entrata ed uscita alla camera saranno dotati di bandelle trasparenti in PVC, per impedire la dispersione di vapori e sostanze inquinanti in forma particellare in ambiente di lavoro.

Prima dell'uscita si procede all'asciugatura per soffiatura di aria compressa.

La camera di lavaggio è dotata di una condotta di aspirazione con la funzione di allontanare le polveri e le condense che si formano all'interno e nel contempo mantenere in leggera depressione la camera per evitare l'uscita delle sostanze detergenti e delle polveri nelle fasi di passaggio in entrata e uscita dei pallet.



Prima dello sbocco a camino è prevista la filtrazione dell'emissione tramite un sistema di aspirazione dotato di un filtro a ciclone

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 5 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda risulta essere di "Ambiti produttivi"; nella zonizzazione acustica comunale l'area è classificata in classe V.

In considerazione della tipologia di lavoro prevista sia ottemperato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare si ricorda che il **Documento di valutazione dei rischi** dovrà contenere, una relazione sulla valutazione dei rischi, i criteri adottati per la valutazione; le misure di prevenzione e protezione; i DPI adottati; il programma di miglioramento della sicurezza; le figure aziendali che si occupano di prevenzione e protezione; le mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi. Il documento di valutazione dei rischi dovrà anche considerare il rischio per esposizione a sostanze pericolose (valutazione rischio chimico); il rischio da vibrazioni; il rischio rumore e il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Relativamente all'utilizzo della soda caustica si ricorda che il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni conformi a quanto indicato dalla scheda di sicurezza, inoltre le persone che lo manipolano devono essere informate delle precauzioni di sicurezza e devono avere accesso a queste informazioni.

Alla luce di quanto sopra riportato si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

## Allegato 3



emiliaAmbiente

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Area      | Ufficio tecnico                 |
| Resp.     | Settore Fognatura e Depurazione |
| Pratica   | Settore Fognatura e Depurazione |
| Redattore |                                 |

DF  
EG  
DF

Spett.le  
Comune di Fontanellato  
Piazza Matteotti, 1  
43012 Fontanellato (PR)  
Invio a mezzo pec

[protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

e p.c.

ARPAE - Ufficio SAC  
P.le Della Pace, 1  
43121 Parma  
Invio a mezzo pec

[aooopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aooopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Rif. Suap 4349/2023** - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta **REPAL SPA** per l'insediamento in Comune di Fontanellato, Via Don Milani 28/30 - **Emissione parere.**

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente:

**visti**

- la documentazione di avvio del procedimento pervenuta in data 12/04/2023 ns. prot. 2646;
- la documentazione pervenuta in data 17/05/2023 prot. 3366, 05/06/2023 prot.3729, 19/06/2023 prot. 4059;
- il contenuto del verbale della conferenza dei servizi indetta in data 14/07/2023, pervenuto in data 10/08/2023 con ns. prot. 5503;
- la richiesta di emissione parere pervenuta in data 23/04/2024 ns. prot. 3185;  
**e visti altresì**
  - il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
  - la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;  
**premesso che**
    - la ditta in oggetto svolge attività di produzione e riparazione pallet in legno;
    - la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione di Fontevivo, non in gestione alla scrivente;
    - lo scarico denominato **S1** raccoglie e recapita unicamente le acque nere provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi e dalle docce;

**emiliaAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



- lo scarico denominato **S2** raccogli e recapita nella rete di pubblica fognatura le acque meteoriche provenienti dallo scolo di una minima porzione del piazzale interno alla proprietà;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

**parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. qualora intervengano modificazioni nel regime degli scarichi, secondo quanto indicato all'art.9 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, dovute ad ampliamenti e interventi edilizi o a modificazioni del ciclo produttivo che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico oggetto del presente parere o predisposizioni di nuovi allacci alla pubblica fognatura dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico all'autorità competente.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/2006.

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**

Questo documento è stato firmato digitalmente

Parma

Spett.le SUAP  
Comune di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

Spett.le Comune di  
FONTANELLATO  
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

PC Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali  
Ns. rif.: RT014038-2024 del 24/04/2024  
Vs. rif.: SUAP 4349/2023

**Oggetto: Parere ditta Repal Spa – Via Don Milani n. 28/30 - Fontanellato.**

In riferimento alla vostra richiesta di parere in merito all'istanza di AUA presentata dalla ditta in oggetto siamo, per quanto di competenza, a specificare quanto segue.

La ditta è ubicata nel comune di Fontanellato con recapito dei propri scarichi nella pubblica fognatura gestita da EmiliAmbiente Spa che è collettata al depuratore a gestione Ireti Spa di Fontevivo.

Preso atto del parere di competenza espresso da EmiliAmbiente Spa con protocollo n. 0003847 del 20/05/2024 rilasciato al Comune di Fontanellato ed Arpae Sac si conferma che lo scarico S1 risulta di classe A, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione di ATO 2 Parma, e pertanto ammissibile senza obbligo di esplicita autorizzazione.

Qualora la ditta originasse, in futuro, scarichi diversi dai domestici di classe A, dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: [csi.parma@gruppoiren.it](mailto:csi.parma@gruppoiren.it).

Servizio Idrico  
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: [ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)  
[ireti.it](http://ireti.it)  
T010 5586664

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 Parma  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
F0522 286246

## Allegato 4



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 30.05.2024

Spett.li

SUAP

Sede

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP 4349/2023. Ditta REPAL SpA, Via Don Milani n°28/30 in Comune di Fontanellato. Industria insalubre di 2ª classe. Parere di competenza.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e all'espressione di parere da parte di AUSL Prot. n°34831 del 16.05.2024 (ns Prot. n°5949 del 16.05.2024), nel quale si classifica la Ditta come Industria Insalubre di 2ª Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, e alla successiva richiesta di parere ARPAE Prot. n°91394 del 17.05.2024 (ns Prot. n°6039 del 20.05.2024);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- è ricompresa nell' "Ambito D2.3D denominato "Ambito di riordino in Loc. Sanguinaro" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;
- si trova all'esterno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1ª classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);
- è ricompresa nella "Fascia di rispetto ai pozzi idropotabili", di cui all'art. 36 del RUE e, in particolare, nella cd "zona di protezione", il cui perimetro coincide con l'isocrona dei 180 giorni, nella quale vengono adottate le seguenti misure relative alla destinazione del territorio interessato:
  - l'attività di spandimento liquami (per le attività produttive zootecniche) se resa possibile dall'attuale cartografia ufficiale e dalla normativa regionale vigente, potrà essere effettuata in terreni di proprietà o altra forma di conduzione registrata dall'azienda zootecnica;
  - al di fuori di questi lo spandimento potrà essere effettuato solo quando ogni altro sito del territorio comunale utilizzabile a questo scopo, sia già stato impegnato per lo spandimento liquami;
  - non è ammessa la nuova costruzione di locali per lo stoccaggio di fitofarmaci, diserbanti e fertilizzanti chimici: per quelli eventualmente presenti è prescritto l'isolamento rispetto al suolo con soletta impermeabilizzata;



## COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

### III SETTORE AREA TECNICA

- non è ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);
- non è ammessa la realizzazione di impianti di prelavaggio, lavaggio e macinazione di inerti;
- che la Ditta non ha ritenuto di inserire la matrice rifiuti nell'istanza di AUA, in quanto l'attività dichiarata è quella di "PRODUZIONE E RIPARAZIONE PALLET IN LEGNO" (la Ditta ha dichiarato che non ritirerà bancali rotti con la qualifica di rifiuto, bensì beni in virtù di contratti per la riparazione e restituzione degli stessi colli ritirati presso le aziende con cui hanno tali contratti).

Preso atto che l'attività in questione si configura come industria insalubre di 2<sup>a</sup> classe, ed è pertanto ammessa, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, specificatamente per le attività previste nell'istanza di AUA.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

## Allegato 5



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 31.05.2024

Spett.li

SUAP  
Sede

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP 4349/2023. Ditta REPAL SpA, Via Don Milani n°28/30 in Comune di Fontanellato. Parere di competenza (Rif. Prot. ARPAE SAC n°73404 del 19.04.2024).**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. n°73404 del 19.04.2024, ns. Prot. n°4744 del 22.04.2024);

Preso atto della documentazione presentata e integrata, nonché delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** nulla osta, condividendo le prescrizioni di cui ai pareri parere di competenza espressi da EmiliAmbiente Spa con Prot. n°3847 del 20.05.2024 (ns Prot. n°6062 del 20.05.2024) e IRETI Prot. n°7951 del 24.0.2024 (ns Prot. n°6519 del 27.5.2024);
- **impatto acustico:** si prende atto dei contenuti le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame, nonché dello specifico parere favorevole condizionato espresso da Arpae con Prot. n°89377 del 15.05.2024 (ns Prot. n°5865 del 15.05.2024);
- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova nell' "Ambito D2.3D denominato "Ambito di riordino in Loc. Sanguinaro" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile.

Si esprime il seguente parere favorevole condizionato:

- vengano rispettati tutte le prescrizioni e/o condizioni di cui ai succitati pareri degli Enti/Gestori coinvolti nel procedimento;
- nel corso del primo biennio di validità dell'AUA rilasciata, la Ditta dovrà provvedere a verificare e conformare l'intero areale occupato dalla propria attività (e con ciò intendendo, in particolare, le aree



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

## III SETTORE AREA TECNICA

scoperte pertinentziali dello stesso, come sopra classificate), ai parametri stabiliti dallo strumento urbanistico vigente in tema di superficie permeabile, aree di verde privato, spazi per parcheggi privati.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica f.f.

Geom. Roberto Bilzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/76846 del 29/04/2024

Rif. Comune di Fontanellato Prot. n° 4956/2024 del 24/04/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fontanellato

SUAP

[protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

Sede

Alla ditta REPAL spa

Via Don Milani n. 28/30

Fontanellato

PEC: repal.spa@pec.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 4349 del 06/04/2023 – REPAL SpA - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fontanellato;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di produzione di bancali in legno di nuova produzione o da rigenerazione di pallet usati;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove;
- **la lavorazione si svolge esclusivamente in periodo diurno;**

- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 13/10/2021;
- l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni; oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutto attorno si trovano altre aziende o aree artigianali) si individuano sempre aree prevalentemente industriali che rientrano in classe V; i ricettori rappresentativi individuati (R1 e R2), anch'essi si trovano in classe V;
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite da: punti emissione in atmosfera;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Alla ditta si evidenzia che il Comune di Fontanellato, quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/documenti/modulistica>

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire l'allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 2024/9512

## Allegato 6

Inviata tramite posta interna

Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Arpae di Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 4349/2023 del Comune di Fontanellato (Parma).

**Relazione tecnica matrice scarichi**

Ditta: **RE.PAL. S.p.A.**  
u.o. in via Don Milani n. 28/30, Comune di Fontanellato (Parma)

Ad integrazione della ns precedente nota di cui al protocollo Arpae PG/2024/85592 del 09/05/2024 per il completamento della valutazione dell'istanza di AUA della ditta in oggetto esercente attività di fabbricazione di imballaggi in legno - bancali, di seguito si provvede alla valutazione della matrice scarichi idrici.

Dagli elaborati tecnici pervenuti emerge che gli scarichi di origine domestica sono avviati alla rete fognaria comunale collegata ad impianto di depurazione finale (scarichi S1 e S2 lato ovest), mentre le acque meteoriche sono recapitate, attraverso rete fognaria interna dedicata, in corpo idrico superficiale (S1 lato nord est).

Si ritiene che le acque di dilavamento dei materiali depositati sulle aree cortilizie aziendali non comportano contaminazione delle stesse ma si plaude favorevolmente all'iniziativa della ditta che prevede l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Visto quanto sopra descritto, ferme restando le indicazioni riportate nella ns precedente valutazione indicata in premessa, nulla osta allo scarico delle acque meteoriche con le modalità indicate nell'istanza in oggetto a condizione che si provveda alla manutenzione periodica delle vasche di trattamento delle acque di dilavamento e smaltimento dei materiali sedimentati attraverso ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

Il Tecnico

La Responsabile della Sede di Parma  
Alessandra Copelli

Rossella Zuccheri

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:16260/2023

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**